Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 201/12
di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO,G. NERI,L. DE FRANCESCO,S. MANNARINO,A. MONTUORO recante:
"Proposta di legge al Parlamento recante "Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata"
relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/12/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/12/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 30/01/2025

Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 201/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Neri, De Francesco, Mannarino e Montuoro pag. 3

Proposta di legge al Parlamento recante "Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata"

Normativa nazionale

Decreto legge n. 159 del'1 ottobre 2007 – Art. 34 pag. 11

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo

Legge n. 206 del 3 agosto 2004 pag. 13

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Legge n. 96 del 10 marzo 1955 pag. 21

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 – Art. 82 pag. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001. Articolo 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Legge n. 302 del 20 ottobre 1990 pag. 29

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Legge n. 466 del 13 agosto 1980 pag. 36

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche

Normativa regionale

Legge regionale n. 51 del 29 novembre 2023 pag. 40

Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata.

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2024|PROT. N. 0025157|13/12/2024 - Allegato Utente 1 (A01)

Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

"Fratelli d'Italia"

Proposta di provvedimento amministrativo

di iniziativa del Consigliere regionale Pietro Molinaro

recante "Proposta di legge al Parlamento recante "Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata"

I CONSIGLIERI regionali:

f.to: Pietro MOLINARO

f.to: Giuseppe NERI

f.to: Luciana DE FRANCESCO

f.to: Sabrina MANNARINO

f.to: Antonio MONTUORO

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Relazione descrittiva

Benché si sia formata nel tempo una corposa legislazione antimafia a protezione delle vittime della criminalità organizzata, la situazione in cui si trovano ad operare le imprese sane del territorio che hanno avuto il coraggio di resistere a episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale è tutt'ora di forte difficoltà. imprenditoriale. Spesso alla denuncia si accompagna l'indifferenza e la distanza della società civile che, invece di proteggere chi si oppone agli operatori malavitosi o collusi con la malavita, non sta vicino agli imprenditori che denunciano e fanno quotidiana "resistenza" all'economia illegale. Ne deriva un isolamento degli stessi, costretti a interrompere l'attività lavorativa, per il timore che gli episodi estorsivi si possano estendere anche a chi continua a intrattenere rapporti di lavoro con i denuncianti.

In base alla normativa statale vigente (Legge 13.8.1980, n. 466, Legge 20.10.1990, n. 302, Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82, Legge 3.8. 2004 n. 206) le vittime di criminalità organizzata e i familiari hanno diritto a determinate prestazioni, sia di natura pensionistica che assistenziale.

I suddetti benefici, tuttavia si applicano alle "vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso", cioè a chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

Nulla è invece previsto per gli imprenditori che, sia pure non invalidi, sono state vittime di atti della criminalità organizzata e, per aver resistito a minacce e atti intimidatori, siano vittime incolpevoli di una persecuzione mafiosa che impedisce loro di svolgere regolarmente l'attività imprenditoriale.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Spesso ciò si trasforma in un'interruzione dell'attività imprenditoriale con effetti devastanti non solo a livello psicologico ma anche a livello economico, attesa l'impossibilità, per gli anni in cui si è stati costretti a non poter liberamente lavorare, di contare su un trattamento pensionistico minimo, da parte di chi ha investito tutti i suoi beni su un'attività imprenditoriale che si è arrestata per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.

Con il presente intervento legislativo, pertanto, si propone di estendere il riconoscimento dei contributi figurativi previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) agli imprenditori resistenti alla criminalità organizzata per il periodo in cui gli stessi imprenditori non hanno potuto continuare, loro malgrado, l'attività imprenditoriale.

In particolare, la legge 10 marzo 1955, n. 96 prevede l'accredito figurativo per persecuzioni razziali per i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito e fino al 25 aprile 1945, subite dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La suddetta norma è ancora vigente nonostante non vi siano più potenziali richiedenti.

Inoltre, si evidenzia che, con una recente circolare, l'INPS ha esteso la possibilità di chiedere l'accredito figurativo de quo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

La Regione Calabria ha già adottato misure per contrastare la paura di denunciare i poteri criminali. In particolare, con la recente legge regionale 29 novembre 2023, n. 51 (Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata) ha introdotto in

ambito regionale delle premialità per le imprese vittime di atti della criminalità, offrendo strumenti di certezza alle scelte di legalità degli imprenditori che denunciano.

Il fenomeno, tuttavia, non è solo tipicamente calabrese ma rappresenta un problema diffuso ormai in tutto il Paese.

Da qui la necessità di intervenire a livello statale con una proposta che estenda il riconoscimento dei contributi figurativi, già previsto per alcune tipologie di beneficiari, anche agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi coraggiosi che resistono alla criminalità organizzata e che sono costretti a non poter continuare l'attività lavorativa. La *ratio* della proposta è che il resistente va messo nelle condizioni di vivere e prosperare al meglio nel proprio territorio e vuole far comprendere il valore positivo della denuncia per le ricadute che essa ha sull'interno sistema democratico e per la collettività.

Come hanno evidenziato gli imprenditori calabresi Antonino De Masi e Giuseppe La Riccia, rispettivamente "la denuncia non è un fatto privato, chi ha il coraggio di denunciare è portatore di un interesse collettivo", e "il denunciante non è un soggetto da marginalizzare ma una risorsa, un soggetto che cerca con le proprie azioni di ripristinare la democrazia e i diritti primari come la libertà di poter lavorare".

La proposta si compone di 5 articoli:

- L'articolo 1 estende il riconoscimento dei contributi figurativi di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, previsti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, alle vittime di atti della criminalità organizzata;
- l'articolo 2 specifica i beneficiari del suddetto accredito dei contributi

figurativi;

- l'articolo 3 disciplina le competenze sull'istruttoria e sull'esame delle domande per accedere al beneficio;
- l'articolo 4 reca il rinvio alla legge 96/1955 per gli aspetti procedurali non disciplinati dalla presente legge;
- l'articolo 5 contiene la norma finanziaria che prevede una clausola di invarianza finanziaria, dal momento che alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 9 della legge 96/1955, con riferimento alla quale non esistono più potenziali richiedenti.

Relazione tecnico- finanziaria

Dal presente intervento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto alla spesa si provvede con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 96/1955, con riferimento alla quale non esistono più potenziali richiedenti.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di provvedimento amministrativo: Proposta al Parlamento recante

"Estensione del riconoscimento dei contributi figurativi, previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 96 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, agli imprenditori, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata"

Art. 1

(Riconoscimento dei contributi figurativi agli imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata)

1. Al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi dei titolari di imprese e loro coadiuvanti, liberi professionisti e lavoratori autonomi resistenti alla criminalità organizzata, sono riconosciuti ed estesi ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge i benefici di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) per gli anni nei quali le stesse vittime di atti di criminalità organizzata sono state costrette a non poter lavorare.
2. I benefici di cui al comma 1, a carico dello Stato, consistono nell'accredito dei contributi figurativi per il conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, relativamente ai periodi scoperti da contribuzione a causa di inattività lavorativa derivata dall'essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fino a un massimo di 5 anni.

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 2

(Beneficiari dell'accredito dei contributi figurativi)

1. Sono beneficiari dell'accredito dei contributi figurativi di cui all'articolo 1:

   a) gli imprenditori iscritti alla gestione speciale dell'INPS e i loro coadiuvanti;

   b) i liberi professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS;

   c) i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali.

2. I soggetti di cui al comma 1, per il riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, devono attestare la cessazione dell'attività lavorativa, derivata dall'essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi, nonché il nesso di causalità tra la suddetta inattività e le azioni criminose subite.

Art. 3

(Istruttoria ed esame delle domande)

1. Spetta a ciascuna Prefettura svolgere l'istruttoria sull'accertamento della fondatezza delle attestazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Spetta alla commissione di cui all'articolo 8 della legge 96/1955, previo esame delle domande, il riconoscimento dei periodi di inattività lavorativa considerati utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

3. Della commissione di cui al comma 2 non fanno parte i tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti di cui alla lettera

Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 96/1955.

Art. 4

(Norma di rinvio)

1. Per gli aspetti procedurali non disciplinati dalla presente legge si rinvia alla legge 96/1955.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 96/1955.

Decreto legge n. 159 del'1 ottobre 2007 – Art. 34

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

(…)

Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.109

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.110

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.110

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.110

2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.110

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.110

2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;113

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.110

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».111

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.111

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.111

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.111

109Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

110Comma inserito dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

111Gli attuali commi da 3 a 3-quater così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

112Rubrica così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

113In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 maggio 2008.

(…)

Legge n. 206 del 3 agosto 2004

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Art. 1.

In vigore dal 27 marzo 2012
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.[4]

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.[3]

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.[5]

Note:

[3]Comma inserito dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, con effetti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 66/2010. In precedenza, il presente comma era stato inserito dall'art. 1, comma 1270, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a sua volta abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1059), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4]Comma così modificato dall'art. 34, comma 3, lett. a), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[5]Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 5, D.L. 4 novembre 2009, n. 152 e, successivamente, l'art. 10, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

Art. 2.

In vigore dal 1 gennaio 2015
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.[6]

1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.[7]

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Note:

[6]Comma così modificato dall'art. 34, comma 3, lett. b), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222. Vedi, anche, il comma 3-bis dello stesso art. 34.

[7]Comma inserito dall'art. 1, comma 163, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 3.

In vigore dal 24 giugno 2017

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.[8]

1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.[9]

1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.[10]

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). [11]

Note:

[8]Comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[9]Comma inserito dall'art. 34, comma 3, lett. c), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222. Vedi, anche, il comma 3-bis dello stesso art. 34.

[10]Comma inserito dall'art. 1, comma 164, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 4-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[11]Sull'applicabilità dei benefici fiscali di cui al presente comma ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, vedi l'art. 1, comma 211, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 4.

In vigore dal 1 gennaio 2015

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.[13]

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.[12]

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Note:

[12]Comma inserito dall'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[13]Comma così modificato dall'art. 2, comma 106, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'art. 1, comma 165, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 5.

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.[14] [15]

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.[16]

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.[16]

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.[16]

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.[15]

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Note:

[14]Comma modificato dall'art. 2, comma 106, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[15]A norma dell'art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i benefici di cui al presente comma sono erogati alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti

[16]Comma inserito dall'art. 1, comma 494, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 6.[17]

In vigore dal 26 agosto 2004
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Note:

[17]Per il Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, vedi il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.

Art. 7.

In vigore dal 26 agosto 2004
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.[18]

Note:

[18]A parziale modifica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 3, comma 4-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 8.

In vigore dal 26 agosto 2004
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

In vigore dal 1 gennaio 2008
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.[19]

Note:

[19]Comma così modificato dall'art. 2, comma 106, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 10.

In vigore dal 26 agosto 2004

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.[20]

In vigore dal 26 agosto 2004

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Note:

[20]La Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 233 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 12.

In vigore dal 26 agosto 2004

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.

In vigore dal 26 agosto 2004

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

In vigore dal 26 agosto 2004

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento. [22] [21]

Note:

[21]A norma dell'art. 1, comma 1, L. 20 febbraio 2006, n. 91, le disposizioni della presente legge si applicano anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

[22]Comma così modificato dall'art. 2, comma 106, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 16.

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.[23]

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,

ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:

[23]Comma modificato dall'art. 2, comma 106, lett. e), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Legge n. 96 del 10 marzo 1955

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

1.

Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella *C* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 [3], compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori [4].

Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati [5]:

a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 [6];

b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica [7];

c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista [8];

d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste [9];

e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero [10].

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale [11] [12].

Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria[13].

Note:

[3] Recante il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

[4] Comma sostituito dall'art. 1, L. 24 aprile 1967, n. 261 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 373, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 374, della medesima L. n. 178/2020.

[5] periodo così modificato dall'art. 1, L. 3 aprile 1961, n. 284, recante modifiche alle norme della L. 10 marzo 1955, n. 96 e della L. 8 novembre 1956, n. 1317.

[6] Recante norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con il R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.

[7]Lettera sostituita dall'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 932 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 373, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 374, della medesima L. n. 178/2020.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 24 aprile 1967, n. 261 . Vedi, anche, la L. 28 marzo 1968, n. 361 .

[9]Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 932 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 373, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 374, della medesima L. n. 178/2020.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 932 .

[11]Comma, così modificato dall'art. 1, comma 373, lett. d), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 374, della medesima L. n. 178/2020.

[12] La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 231 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[13]Comma, aggiunto dall'art. 1, comma 373, lett. e), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 374, della medesima L. n. 178/2020.

2.

Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sarà attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle *H*, *L*, *N*, *P*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra [14].

Note:

[14] Vedi l'interpretazione autentica di tale articolo data dalla L. 28 marzo 1968, n. 361 .

3.

[L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 è attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni [15].

L'assegno stesso è reversibile [16].

L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con l'eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole [17]][18].

Note:

[18] L'art. 3, prima modificato dall'art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1317, è stato soppresso dall'art. 2, L. 3 aprile 1961, n. 284.

[15]Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1317.

[16]Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1317

[17]Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1317

4.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 [19].

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri [20].

Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.

Note:

[19] Comma prima sostituito dall'articolo unico, L. 2 dicembre 1969, n. 997 (Gazz. Uff. 5 gennaio 1970, n. 3) e dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2003, n. 92 (Gazz. Uff. 26 aprile 2003, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'art. 39- *decies* , D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 92 del 2003 aveva disposto che potessero esercitare la facoltà di cui al presente comma anche coloro che avessero già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della citata legge n. 92 del 2003. A tale fine, doveva essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 92 del 2003.

[20] Comma aggiunto dall'art. 2, L. 8 novembre 1956, n. 1317.

5.

Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'articolo 8.

Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 [21].

Note:

[21] Articolo così sostituito prima dall'art. 3, L. 3 aprile 1961, n. 284, modificato dall'art. 3, L. 24 aprile 1967, n. 261 , e poi dall'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 932 . Dell'art. 3, L. 24 aprile 1967, n. 261, la L. 15 dicembre 1965, n. 1424 aveva dato la seguente interpretazione:

«

Articolo unico. L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione».

6.

La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.

7.

La liquidazione degli assegni di cui agli artt. 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli artt. 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge [22].

I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'art. 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 [23].

Note:

[22] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 8 novembre 1956, n. 1317. L'art. 7, L. 3 aprile 1961, n. 284, ha prorogato il termine per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima.

[23] Comma aggiunto dall'art. 4, L. 3 aprile 1961, n. 284 .

8.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sarà composta:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La composizione della commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.

A parità di voti prevale quello del presidente [24] [25].

Note:

[24] Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 8 novembre 1956, n. 1317, modificato dall'art. 5, L. 24 aprile 1967, n. 261, e poi dall'art. 4, L. 22 dicembre 1980, n. 932 .

[25] Con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 268 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 - nel testo attualmente vigente - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici

che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.

8-bis.

Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli artt. 1 e 2, è ammesso ricorso alla Corte dei conti [26].

Note:

[26] Articolo inserito dall'art. 5, L. 3 aprile 1961, n. 284.

8-ter.

Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato art. 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocabili per circostanze non imputabili ad essi.

Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra [27].

Note:

[27] Articolo inserito dall'art. 6, L. 3 aprile 1961, n. 284. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1967, n. 261 .

9.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Legge n. 388 del 23/12/2000 – Art. 82

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

(…)

Articolo 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) [182]

In vigore dal 1 gennaio 2001
1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.[181]

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura colposa,".

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalità organizzata";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalità organizzata".

Note:

[181] L'art. 3, comma 1, D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369, come modificato dall'art. 2, comma 1, L. 12 marzo 2004, n. 68, ha interpretato il presente comma nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

[182]Vedi, anche, la L. 3 agosto 2004, n. 206.

(…)

Legge n. 302 del 20 ottobre 1990

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

1. Casi di elargizione.

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000[3], in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 [4]per ogni punto percentuale [5].

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato [6].

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- *bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava [7] [8].

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime [9].

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato [10].

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa [11].

Note:

[3]Importo così elevato dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

[4]Importo così elevato ai sensi di quanto disposto dal comma 1-*ter* dal'art. 1, D.L. 28 novembre 2003, n. 337, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[5] Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6, L. 14 gennaio 2003, n. 7.

[7]Lettera così modificata dall'art. 2- *quater* , D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[8] Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

[9] Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

[10] Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

[11]Vedi, anche, l'art. 34 D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, il comma 105 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 2- *quinquies* , D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 1 dell'art. 1907, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

2. Aumento della speciale elargizione.

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila [12]mensili per ogni punto percentuale.

Note:

[12]Corrispondenti a euro 6,20. Per la rivalutazione dell'importo vedi l'art. 8 della presente legge.

4. Elargizione ai superstiti.

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di euro 200.000 [13], secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico [14].

Note:

[13] Importo così elevato ai sensi di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'art. 1, D.L. 28 novembre 2003, n. 337, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[14] Vedi, anche, la L. 8 agosto 1995, n. 340 e l'art. 2- *quinquies* , D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, aggiunto dalla relativa legge di conversione e il comma 2 dell'art. 1907, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

5. Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio.

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila [15] mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

b) lire 375 mila [16]mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila [17] mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque [18].

Note:

[15]Corrispondenti a euro 309,87. Per la rivalutazione dell'importo vedi l'art. 8 della presente legge.

[16]Corrispondenti a euro 193,67. Per la rivalutazione dell'importo vedi l'art. 8 della presente legge.

[17]Corrispondenti a euro 154,94. Per la rivalutazione dell'importo vedi l'art. 8 della presente legge.

[18] Vedi, anche, la L. 8 agosto 1995, n. 340 .

6. Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefìci.

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza [19].

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefìci relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Note:

[19] Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407 e poi dall'art. 23, L. 23 febbraio 1999, n. 44.

7. Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie.

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefìci previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefìci.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefìci, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dello assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa [20].

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefìci, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento [21].

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefìci, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefìci già corrisposti.

Note:

[20] Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.

[21] Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13.

8. Rivalutazione dei benefìci.

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF [22].

Note:

[22] Per la rideterminazione delle elargizioni vedi l'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

9. Applicazione dei benefìci di guerra.

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge [23].

2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno [24] [25].

Note:

[23] Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

[24] Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

[25] Vedi, anche, il D.M. 29 agosto 1991, n. 319 .

9-bis. Condizioni per la fruizione dei benefìci.

1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti dilinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefìci previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari [26].

Note:

[26] Aggiunto dall'art. 1, comma 259, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno.

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando lo ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

11. Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso, anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi [27].

Note:

[27] Comma così modificato dall'art. 82, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

12. Eventi pregressi.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969 [28].

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. [In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge] [29]. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge [30].

Note:

[28] Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

[29] Periodo soppresso dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407.

[30] Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, l'art. 5, L. 3 agosto 2004, n. 206.

13. Concorso di benefici.

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge [31].

Note:

[31] Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364.

14. Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

[1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] [32].

Note:

[32] Articolo abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68, con la decorrenza indicata nell'art. 23 della stessa legge.

15. Esenzione dai ticket sanitari.

1. I cittadini italiani che abbiano subìto ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria [33].

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

Note:

[33] Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

16. Modalità di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal D.M. 30 ottobre 1980 , del Ministro dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal D.M. 11 luglio 1983 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

17. Abrogazione.

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

18. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoriale (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991» iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge n. 466 del 13 agosto 1980

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche

1.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

«Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma si intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso».

2.

La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624 , è elevata a lire 100 milioni [3]e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Note:

[3]Per l'ulteriore aumento dell'elargizione vedi l'art. 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302.

3.

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni [4].

Note:

[4] L'elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata a lire 150 milioni dall'art. 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302 e ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e i commi da 562 a 565 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

4.

L'elargizione di lire 100 milioni [5]è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Note:

[5]Per l'aumento dell'elargizione vedi l'art. 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302.

5.

[Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche] [6].

Note:

[6] Articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339) e successivamente abrogato dall'art. 17, L. 20 ottobre 1990, n. 302.

6.

La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile [7].

Note:

[7] Così sostituito dall'art. 2, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339). Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1907, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

7.

La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

8.

Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato

con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della L. 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

9.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

10.

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge [8].

Note:

[8] Così sostituito dall'art. 3, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339).

11.

La speciale elargizione prevista dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1978, n. 862 , è elevata, con effetto dalla data di cui all'art. 5 della legge predetta, a lire 100 milioni [9] ed è esente da IRPEF.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862 .

Note:

[9]Per l'ulteriore aumento dell'elargizione vedi l'art. 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302.

12.

[Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e della legge 1° gennaio 1977, n. 285 , e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] [10].

Note:

[10] Articolo abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68, con la decorrenza indicata nell'art. 23 della stessa legge.

13.

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge regionale n. 51 del 29 novembre 2023

Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata.

Art. 1 Premialità per le imprese resistenti alla criminalità organizzata.

In vigore dal 30 novembre 2023
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nel territorio regionale prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per l'aggiudicazione di contratti pubblici, l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, pari al 10 per cento del parametro numerico finale, alle imprese che attestano, in capo al titolare o a uno dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, lettere dalla a) alla g), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di essere stati vittime di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi o di aver assunto nei procedimenti penali ad essi relativi il ruolo di testimoni di giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia).

2. La premialità di cui al comma 1 è riconosciuta dalla Regione e dagli enti del sistema regionale anche in sede di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria.

In vigore dal 30 novembre 2023
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Entrata in vigore.

In vigore dal 30 novembre 2023
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.